



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 14 maggio 2008
Rif. P/CR.c/1905

CIRCOLARE N° 284

OGGETTO: Novità fiscali per i geologi – Nuovo codice IVA e aggiornamenti su studi di settore

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 è stata approvata la tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007 che individua l’attività dei geologi professionisti attraverso il nuovo codice di classificazione **71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria**.

La nuova tabella, a sei cifre, sostituisce la tabella “ATECOFIN 2004” approvata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 ed in vigore fino al 31 dicembre 2007 ed i nuovi codici devono, quindi, essere utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2008.

Come precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia, l’adozione della nuova codificazione non comporterà l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, mentre le dichiarazioni di variazione dati, presentate dopo l’entrata in vigore dell’ATECO 2007, dovranno tener conto dei codici delle attività esercitate così come contenuti nella medesima tabella.

La nuova classificazione trae origine dalle recenti novità, intervenute in ambito europeo, in tema di armonizzazione della codificazione e dalle conseguenti ripercussioni sulla classificazione nazionale costituendo, quindi, la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

L’ATECO 2007 è stata definita ed approvata da un apposito comitato che, oltre all’Istat che rappresenta l’ente coordinatore, prevede la partecipazione di numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali.

Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio, l'Istat è pervenuta ad un'unica classificazione, per cui il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello camerale adotteranno per la prima volta la stessa classificazione delle attività economiche.

Non diversamente da quanto recato dalla precedente ATECO 2004, nella nuova classificazione il codice di attività dei geologi è rubricato sotto la voce 71.12 (*Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici*, con riconoscimento, quindi, della piena appartenenza alla sfera tecnica) ed è attualmente identificato come unico sub-codice (71.12.50) del codice 71.12.5. In particolare, la declaratoria che descrive le attività connesse ai predetti codici copre finalmente l'intero complesso delle attività professionali svolte dai geologi ed è espressa come di seguito riportato:

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

- indagini geofisiche, geologiche e sismologiche
- attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo

Come anche evidenziato dalle istruzioni fornite dalla Agenzia delle Entrate, la nuova classificazione introdotta non comporta particolari problemi ai fini dell'applicazione degli studi di settore, considerato che nel nostro caso, così come anche nella maggior parte dei casi, anche con i nuovi codici si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore precedentemente.

E', tuttavia, il caso di evidenziare che il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione del nostro studio di studio di settore SK29U (in vigore dal 2004), oltre al codice 71.12.50 (Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria), riporta anche il codice 72.19.01 (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia), giacché la redazione dello stesso discende dai questionari inviati nell'ambito della ricognizione iniziale effettuata dalle Entrate prima della piccola rivoluzione costituita dal rilascio della classificazione ATECO 2004 allorché, per la mancanza di un chiaro ed idoneo codice identificativo in cui i professionisti geologi potessero identificarsi, la platea dei contribuenti era distribuita sui più codici.

Come chiaramente indicato nel documento ATECOFIN 2007, il codice 72.19.01 appartiene al gruppo rubricato col codice 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) che include tre distinte tipologie di attività: 1) **ricerca di base**: lavoro sperimentale o teorico svolto principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzato ad una specifica applicazione o utilizzazione, 2) **ricerca applicata**: lavoro originale svolto per acquisire nuove conoscenze e finalizzato principalmente ad una pratica e specifica applicazione, 3) **sviluppo sperimentale**: lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti acquisite attraverso la ricerca e/o l'esperienza pratica, condotto al fine di produrre, sviluppare nuovi materiali, prodotti e apparecchi, di installare nuovi processi, sistemi e servizi e di migliorare sostanzialmente quelli già prodotti o installati.

Le attività di ricerca e sviluppo sperimentale, incluse in questa divisione, sono suddivise in due ulteriori categorie: scienze naturali e ingegneria (72.19) e scienze sociali e umanistiche (72.20).

La superiore analisi evidenzia che le attività appartenenti al gruppo 72.0 costituiscono attività di "ricerca" (di base o applicata) e non coincidono, quindi, con le tipiche attività professionali di tipo essenzialmente consulenziale. Appare evidente che, a parte eventuali legittimi ma sicuramente limitati casi specifici non aprioristicamente escludibili, la diffusa attribuzione della propria attività professionale all'originario codice 73.10.F, oggi rubricato come 72.19.01, trae origine dalla mancanza di un chiaro codice specifico e, soprattutto, dal fatto che il codice 73.10.F era l'unico a recare nella sua definizione il termine "geologia", traendo, così, facilmente in inganno i contribuenti meno attenti.

Si ritiene, quindi, di poter affermare che le attività professionali dei geologi siano del tutto coincidenti con quelle complessivamente oggi indicate dal codice 71.12.50.

Per quel che riguarda, poi, la problematica degli studi di settore, si comunica che questo Consiglio Nazionale segue attivamente l'attività dei competenti organi ministeriali al processo di revisione dello studio di settore dei geologi e che, nell'ambito degli incontri sino ad oggi occorsi, è già stata evidenziata anche la problematica relativa ai minori ricavi dei professionisti geologi, a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari ad opera del cosiddetto "Decreto Bersani", e la conseguente necessità di rimodulare gli studi tenendo conto delle mutate condizioni del mercato professionale.

In tal senso è da sottolineare che nel corso della riunione della Commissione di Esperti per gli Studi di Settore, tenutasi lo scorso 31 gennaio presso la sede della SO.SE. (Società per gli Studi di Settore), è già stata programmata la revisione dello Studio di Settore SK29U a partire dal periodo d'imposta 2008.

Tale revisione comporterà l'adeguamento dello studio SK29U alle più recenti elaborazioni effettuate per gli studi di settore relativi ai professionisti. La maggiore novità sarà costituita dalla assoluta ininfluenza dei dati contabili (spese, ammortamenti, consumi ecc.) nella determinazione della funzione di ricavo, in quanto la stessa sarà legata principalmente al numero di incarichi.

I dati contabili, pertanto, non concorreranno più alla determinazione della congruità o meno dei compensi dichiarati ma verranno utilizzati esclusivamente ai fini di verificarne la coerenza.

Tale nuova impostazione, ad una prima analisi, può ritenersi soddisfacente, in quanto riduce drasticamente le problematiche legate alla eventuale rilevanza delle spese e dei consumi nonché alle divergenze temporali tra costi sostenuti e compensi percepiti, stante il criterio di cassa cui sono sottoposti i professionisti.

Si invitano, pertanto, gli Ordini in indirizzo a fornire eventuali indicazioni su problematiche occorse nel corso dei precedenti periodi d'imposta, la cui valutazione, in maniera anonima e con le ovvie necessarie condizioni di privacy, potranno essere di ausilio nel processo di revisione, che, nei prossimi mesi, vedrà attivamente impegnato questo Consiglio Nazionale.

Sull'argomento, si segnala, infine, che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, commi da 96 a 117), nell'introdurre il nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali con ricavi fino a 30.000 euro (che si applica automaticamente già dal 1° gennaio 2008, come regime naturale del contribuente avente i requisiti previsti dalla norma) e già illustrato con precedente Circolare C.N.G. n. 276 del 17.01.2008, ha previsto l'esplicita esclusione di detti contribuenti dall'applicazione degli studi di settore, con i conseguenti vantaggi in termini di riduzione della pressione fiscale nei confronti delle categorie professionali con ridotta o limitata redditività.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione dello studio di settore relativo al periodo di imposta 2007 si rilevano limitate novità di cui, di seguito, si elencano le principali:

- vanno indicate le plusvalenze (rigo G04) e le minusvalenze (rigo G10) relative alla cessione di beni strumentali;
- tra i dati contabili vanno indicati anche gli altri proventi (rigo G03) e gli altri oneri (rigo G12) al fine di verificare la quadratura del prospetto con il reddito di lavoro autonomo dichiarato nel quadro RE del mod. Unico 2008;

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

